



Comune di Cascina

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 106 del 22.12.1998
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 03.01.2000
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 27.03.2003
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 24.03.2011
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 9 del 13.03.2012
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 21.05.2013
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 18.05.2015
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 26.04.2016
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 47 del 28.03.2017

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART 2 – DEFINIZIONI
- ART 3 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,
PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART 4 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART 5 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART 6 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART 7 – PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE
- ART 8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA
- ART 9 – PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA DA
PARTE DI UTENTI PRIVATI
- ART. 9 BIS - PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI URGENZA DA
PARTE DI AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI
- ART 10 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- ART 11 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART 12 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART 13 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 14 – CONTENUTO ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO
- ART 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART 17 – ANNULLAMENTO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O NULLA OSTA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 18 – COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART 19 – CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART 20 – RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 21 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 22 – NUOVA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

- ART 23 – CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART 24 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ART 25 – AGEVOLAZIONI
- ART 26 – ESCLUSIONI
- ART 27 – TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART 28 – RIMBORSO
- ART 29 –ART 30 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
- ART 31 – CONTENZIOSO

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART 32 - NORMA DI RINVIO
- ART 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART 34 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
- ART 35 - ENTRATA IN VIGORE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione dello spazio pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Cascina, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune di Cascina, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63 e 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997, assoggetta l'occupazione sia permanente sia temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, nonché di qualsiasi strada o area soggetta ad uso pubblico, al pagamento del canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.
3. Il Comune di Cascina, in quanto avente una popolazione superiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi, è assegnato alla classe II, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), punto 1 del D.Lgs. n. 446/1997.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per occupazione si intende ogni fatto od atto che concretizza un uso particolare del bene concesso, con conseguente sottrazione, anche parziale, dello stesso dall'uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro, per effetto della concessione o autorizzazione accordata sulla parte superficiale e/o nello spazio sovrastante o sottostante il suolo.
2. Per spazio pubblico e area pubblica s'intendono, i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, nonché di qualsiasi strada o area soggetta ad uso pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuati a norma del codice della strada con deliberazione di giunta.
3. Per concessione si intende il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nel precedente comma, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico.
4. Per autorizzazione si intende il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico.
5. Per concessionario si intende il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, di cui al punto precedente, per effettuare legittimamente l'occupazione.
6. Per canone si intende l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità, annua o giornaliera, dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione.
7. Per indennità si intende la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

ARTICOLO 3 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee, anche in mancanza di atto di concessione o autorizzazione:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 365 giorni continuativi, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di anno sono computate per intero anno solare;
 - sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore a 365 giorni continuativi. Tali occupazioni, possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata

inferiore a 30 giorni. Le occupazioni temporanee possono essere anche ad ore, giornaliere o di altra durata.

2. Si intende ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi determinati, caratterizzati da stagionalità, che si ripetono.

ARTICOLO 4 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Cascina;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione, alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici, alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari), alla durata dell'occupazione, al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica, al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività.
 - le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
 - il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
 - le sanzioni amministrative applicabili.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ed in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio o autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché tale atto è oggetto di provvedimento di decadenza.
3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido. La richiesta deve essere effettuata a firma di tutti i titolari richiedenti l'autorizzazione/concessione. L'invio della comunicazione di avviso di pagamento verrà inoltrata ad un solo titolare; tale opzione dovrà essere specificata al momento della richiesta di occupazione di suolo pubblico.
- 3 bis. Nel caso di condominio esente dall'obbligo di nominare un amministratore, così come disciplinato dall'articolo 1129 del Codice Civile, ovvero laddove l'amministratore non sia stato nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione o l'autorizzazione di passo carrabile al fine di provvedere al pagamento del canone in quote parti di uguale importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone.
Laddove il canone sia equamente diviso, si procede in via preliminare nei confronti dell'eventuale cointestatario moroso, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.
Nel caso così come disciplinato dal presente comma, non si applica il vigente articolo 10, comma 1, del Regolamento generale delle entrate mentre le spese di spedizione e istruttoria sono a carico dei destinatari degli avvisi.
- 3 ter. L'equa suddivisione tra i diversi cointestatari può trovare altresì applicazione nei casi dei passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici.
Per tali fattispecie è ammesso il pagamento del canone in quote parti, di uguale importo fra loro, da parte di tutti i coobbligati, o da parte di alcuni di loro, fino all'intero importo del canone dovuto, a condizione che ogni singolo avviso di pagamento non sia inferiore ad euro 5, escluse le spese di spedizione ed istruttoria.
4. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente alla Società Entrate Pisa S.p.A. la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.
5. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza del concessionario, o vacanti, gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del Canone.
6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ARTICOLO 6 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Cascina, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti,

nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 7 – PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

- Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, da non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali vigenti. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
- E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

2. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

- L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
- Fuori dal centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo purché compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.
- L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

3. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

- L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di concessione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e che siano compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale. Prima della domanda di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere richiesta, all'ufficio Commercio del Comune di Cascina, la notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE n. 852/2004.

A seguito del rilascio della concessione di suolo pubblico dovrà essere presentata, prima dell'effettivo utilizzo, la Scia Amministrativa permanente o temporanea e contestuale notifica sanitaria; quindi SEPi, per le sole occupazioni permanenti, dovrà comunicare le concessioni rilasciate all'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio stesso.

4. Espositori

- L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, purché non costituisca, da parte di soggetto diverso, esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere collocati esclusivamente durante i periodi di apertura.

5. Commercio su aree pubbliche

- Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore e, salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.
- Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
- Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

- Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico, o comportino intralcio per la circolazione.

6. Occupazioni per attività edilizie

- Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, la durata massima della concessione è subordinata alla validità di titoli abilitativi richiesti, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
- Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

7. Passi carrabili

- Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e articolo 120 (Figura Il 78) del D.P.R. n.495/92, sono esclusivamente quelli consegnati da S.E.Pi S.p.A al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.
- L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
- Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.
- La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari. Nel caso dei passi carrabili agricoli, perché destinati all'esclusivo accesso a terreni agricoli, si considera una larghezza massima di 4 metri lineari.
- Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.
- In base a quanto previsto dall'articolo 46, comma 6, del DPR 495/1992, sono autorizzabili le occupazioni di suolo pubblico a distanza inferiore di 12 ml dalle intersezioni, purchè venga dimostrato che sussistono le condizioni previste nello stesso comma 6.
- In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 4 del DPR 495/1992, nel centro storico, sono autorizzabili le occupazioni di suolo pubblico anche in presenza di mancato arretramento.
- Nel caso in cui l'accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, comprenda sia l'accesso pedonale che carrabile, verrà scomputata la maggior ampiezza del passo pedonale.

8. Accessi carrabili a raso

- Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
- Nel caso di semplici accessi, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio. dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili. Anche in questo caso l'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

- I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati dalla Società Entrate Pisa S.p.A ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. 495/1992.

9. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
- In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.
- L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma 1), è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone e, deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, conduttore, impianti etc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

10 Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: pozzetti, Imhoff, griglie etc

- Per le occupazioni permanenti realizzate con pozzetti, fosse Imhoff, griglie, o qualsiasi altro manufatto, da parte di privati, il canone dovuto per un anno è determinato moltiplicando la specifica tariffa per l'ingombro massimo dell'occupazione espresso in mq.
- Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati impianti di cui al punto 1. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

11 Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

- Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal soggetto gestore del canone e titolare dell'iter autorizzatorio.
- Ogni singolo gestore di impianti di telefonia, deve richiedere e ottenere concessione di occupazione di suolo pubblico, avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).
- In entrambe le suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, stimata in 50 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art. 63, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97.
- La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è soggetta alle relative condizioni:
 - a) l'impianto singolo: durata concessione 6 anni, unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 mq, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria di importo non inferiore a 35.000 a tutela del corretto ripristino dell'area, divieto di sub concessione.
 - b) impianti in *co-siting* (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinte) e impianti in *sharing* (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra): due o più atti di concessione (una per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 mq, durata concessioni 6 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati, previa sottoscrizione, a carico del gestore intestatario del relativo titolo abilitativo, di polizza fideiussoria di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area, divieto di sub concessione.
- Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:
 - a) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;
 - b) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
- Il canone relativo alle concessioni di occupazione di suolo pubblico per le varie tipologie di impianto di telefonia mobili e nuove tecnologie è quantificato applicando le tariffe e i criteri di calcolo stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2019, in relazione alla superficie convenzionale di 50 mq.
- Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, legate ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilasciano concessioni temporanee per una durata massima di

90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

12. Occupazioni effettuate per l'installazione di giostre (luna park) e per la realizzazione di feste patronali/sagre e manifestazioni storiche

- Per le occupazioni temporanee realizzate per l'installazione di giostre e la realizzazione di feste patronali/sagre e manifestazioni storiche, consentite nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, il canone dovuto per la durata dell'installazione è determinato moltiplicando la specifica tariffa per la superficie massima dell'area pubblica occupata.
- Le occupazioni devono, altresì, essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano .
- Qualora i soggetti autorizzati all'occupazione per le presenti fattispecie, utilizzino strumentazione fonica/sonora, è necessario che facciano richiesta, all'ufficio Ambiente del Comune, di specifica autorizzazione, in deroga ai limiti acustici previsti.
- Per tutte le occupazioni, la concessione di suolo pubblico è rilasciata con la prescrizione che siano rispettate tutte le norme in tema di *safety*: sicurezza delle strutture, antincendio, sanità degli alimenti, servizi sanitari, servizi igienici; e di *security*: sicurezza esterna, cioè a quei fattori non direttamente riconducibili all'evento organizzato che, in ambito nazionale, deve essere garantita dagli organi dello Stato (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale); in modo da garantire che la manifestazione non possa essere soggetta a pericoli prevedibili per gli avventori.

In attuazione di tale previsione, deve essere presentata, all'Ufficio Attività Produttive – SUAP del Comune, dettagliata relazione in materia di *"Pianificazione degli aspetti di safety e security in occasione di pubbliche manifestazioni"*, sottoscritta da tecnico abilitato.

ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per "occupazione d'urgenza" si intende l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da, cause di forza maggiore, motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.
2. L'occupazione d'urgenza può quindi essere richiesta sia da utenti privati, sia da aziende di erogazione di pubblici servizi esclusivamente per interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, linee elettriche e telefoniche ed a tutte quelle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire minaccia per la sicurezza delle persone e del traffico.

ARTICOLO 9 – PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA DA PARTE DI UTENTI PRIVATI

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale direttamente, per pec, a mezzo fax o telegramma. Entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione, direttamente a S.E.Pi SpA.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada dal relativo regolamento di esecuzione, nonché di quanto prescritto dal D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 sul segnalamento. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 9 BIS – PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI URGENZA DA PARTE DI AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI

1. In situazioni di emergenza o di pericolo e quindi in mancanza di formale provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta è consentita l'effettuazione di tutti quei lavori che abbiano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza del traffico.

2. Chiunque debba effettuare un intervento di riparazione che, rispondendo ai requisiti di cui al art. 8 comma 2, abbia effettivo carattere di urgenza è tenuto, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, a dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale e alla Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, a mezzo fax utilizzando l'apposito modello reperibile in copia presso gli uffici competenti e sul sito istituzionale.
3. L'occupante deve porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada dal relativo regolamento di esecuzione, nonché di quanto prescritto dal D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 sul segnalamento e rispettare le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa previste dal "*Disciplinare per l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione di suolo pubblico*" approvato con Deliberazione G.C. N°99 del 27/06/2013;
4. L'avviso dovrà essere sottoscritto oltre che dal responsabile dell'impianto, dal tecnico responsabile dei lavori e copia dello stesso dovrà essere disponibile presso il cantiere.
5. In mancanza di specifica comunicazione da parte dell'ufficio competente, la regolare assunzione dell'avviso sopra citato sostituisce l'atto autorizzativo. Pertanto l'eventuale mancato rispetto anche di una sola delle sopracitate prescrizioni, come pure l'inesatta o incompleta compilazione dell'avviso, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni prevista dall'art. 21 del vigente Codice della Strada.
6. Gli interventi d'urgenza sono assoggettati al pagamento di un canone nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Comunale, sulla base degli onori sopportati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 10 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatti salvi i casi di rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.
2. Si considerano occupazioni abusive:
 - permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, nel caso in cui non sia possibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva;
 - temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, o S.E.Pi. S.p.A., previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine pari a 30 giorni, per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico, artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica, o qualsiasi altra normativa connessa al rilascio al titolo di occupazione.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato del cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione, oltre a quanto stabilito dall'articolo 29 comma 2 del presente regolamento, impregiudicato quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
7. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 823 del Codice Civile.
8. Nel caso in cui a seguito della abusiva occupazione o della inadeguata posa e mantenimento della prescritta segnaletica vengano a crearsi pericoli o intralci per la circolazione stradale si procederà ad ordinare l'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

PARTE SECONDA
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluso dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza. Le occupazioni per lavori relativi ad opere pubbliche realizzate da privati a scomputo di ~~esse~~ oneri di urbanizzazione, in attuazione di prescrizioni urbanistico-edilizie, devono essere autorizzate mediante il rilascio del relativo nulla osta. Le occupazioni da parte dei servizi comunali, nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche eseguite dai vari servizi comunali, in forma diretta, o mediante appalto di impresa devono essere semplicemente segnalate/comunicate.
2. La concessione, autorizzazione o nulla-osta, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile.
3. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
5. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia per la tipologia permanente che temporanea, deve farne apposita domanda alla Società Entrate Pisa S.p.A.. Nel caso di occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di presunto inizio dell'occupazione stessa.
2. Al fine di semplificare la sua formulazione la Società Entrate Pisa S.p.A., predispone e distribuisce, anche con la pubblicazione sul suo sito internet, degli stampati esemplificativi secondo la tipologia di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in duplice copia, oltre all'originale.
3. La domanda di concessione, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o soggetti comunque diversi dalle persone fisiche, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o la partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante o dell'amministratore;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e) misura dell'occupazione;
 - f) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal soggetto competente o incaricato;
 - i) la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, quando prevista. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda;
 - j) le domande presentate non possono contenere più di una richiesta di occupazione fatta eccezione, per le occupazioni inerenti la stessa unità locale, per gli impianti pubblicitari, per le iniziative aventi carattere economico, ricorrenti per almeno due annualità anche se insistenti su più aree di riferimento, per le domande presentate per le postazioni temporanee, escluse dall'attività di vendita commercio su aree pubbliche, ma aventi natura propagandistica e promozionale all'interno delle aree mercatali individuate dall'Amministrazione, dai soggetti aventi diritto, che possono essere cumulative con il limite massimo di 4 occupazioni.
5. In caso di subentro/voltura, relativo alla tipologia di passo carrabile, fossa imhoff ed impianti pubblicitari il subentrante dovrà produrre, dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/00 attestante che la situazione non è mutata rispetto all'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, misura dell'occupazione, oggetto dell'occupazione, durata, motivi a fondamento della stessa ed opere eseguite in conformità alla autorizzazione rilasciata in precedenza. Nel caso in cui la

precedente concessione non fosse conferme al processo autorizzatorio in essere al momento della voltura, quest'ultima dovrà essere completata con la documentazione necessaria ad integrare la concessione originariamente rilasciata.

ARTICOLO 13 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Entro 60 giorni per le richieste di occupazione permanente ed entro 20 giorni per quelle di occupazione temporanea, dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente rilascia la relativa concessione, autorizzazione, nulla osta o comunica il motivato diniego.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione entro 10 giorni dalla data di presentazione sia in caso di occupazione temporanea che permanente. I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino a che la documentazione integrativa non pervenga all'Ufficio competente.
3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione sarà archiviata.
4. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento da parte del richiedente degli oneri a titolo di rimborso spese, se previsto, a deposito di garanzia, diritti di istruttoria, altri oneri previsti dalla legge e del canone di occupazione suolo se dovuto.
5. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
6. La concessione o l'autorizzazione viene accordata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a termine, per la durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni.
7. Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento oltre a quanto previsto dai diversi regolamenti comunali competenti sulla materia.
8. Resta a carico del titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
9. Al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini della scadenza del titolo.
10. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Per i passi carrabili unitamente al provvedimento autorizzatorio dovrà essere consegnato al richiedente, previo pagamento, apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo.
12. Il cartello di cui al comma precedente dovrà essere esposto in maniera visibile, mentre il provvedimento di autorizzazione o concessione, in caso di controllo, dovrà essere presentato dietro richiesta.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti il mancato pagamento del canone oggetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 – CONTENUTO ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso dove è previsto;
 - codice fiscale o partita I.V.A.;
 - indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
 - durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - prescrizioni particolari, per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita

- cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
 - espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio del titolo concessorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione o autorizzazione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali i presentare il rinnovo e le condizioni in caso di temporanea.
 3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
 - e. esporre il cartello previsto ai sensi dell'articolo 7, punto 7 e 8 del presente regolamento;
 - f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - g. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - k. nel caso in cui non comporti modifiche del titolo concessorio, comunicare alla Società Entrate Pisa S.p.A.:
 - I . la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale;
 - II . la variazione del legale rappresentante;
 - III . nomina nuovo amministratore condominiale;
 - IV . modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - V . modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' articolo 36 del Codice Civile;
 - l. nel caso di convocazione scritta effettuata da S.E.Pi. S.p.A. o dalla Pubblica Amministrazione rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo canone;
 - m. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessazione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

ARTICOLO 16 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.
2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ARTICOLO 17 – ANNULLAMENTO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'annullamento della concessione, autorizzazione o nulla osta è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
2. Tutte le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi; la concessione, l'autorizzazione o nulla osta di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse, la revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell'organo competente con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.
6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
7. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'ufficio competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello.
8. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali la Società Entrate Pisa S.p.A. può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 5 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.
9. La decadenza della concessione è disposta dal Comune o dall'ente gestore, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di due rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti, da verificare entro sei mesi successivi alla data di scadenza. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) nel caso di occupazioni temporanee, il mancato pagamento del canone dovuto. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.
 - f) nel caso di mercati e fiere, mancato pagamento dell'annualità in corso, da accertare successivamente alla scadenza di pagamento. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

ARTICOLO 18 – COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Prima di adottare, nei casi previsti dal presente regolamento, i provvedimenti di annullamento, sospensione revoca o decadenza della concessione/autorizzazione, la Società Entrate Pisa S.p.A., deve dar corso alla procedura di cui all'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 19 – CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

- 1) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica.
- 2) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ARTICOLO 20 – RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo al versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
5. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo nel caso in cui l'occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ARTICOLO 21 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta con le stesse modalità di cui all'articolo 12, dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare, inoltre, per le occupazioni permanenti, dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente e per quelle temporanee citare gli estremi del pagamento relativo al periodo precedente.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
4. La concessione o autorizzazione verrà, se del caso, rinnovata previa nuova valutazione dei presupposti per le occupazioni permanenti e temporanee sempre e comunque previo rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
6. Il rinnovo accordato costituisce comunque un ulteriore autonomo atto di concessione o di autorizzazione soggetto al pagamento dei previsti diritti di istruttoria, determinando una conseguente e autonoma imposizione di canone.
7. Il mancato pagamento dei diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
8. La proroga di una concessione o autorizzazione è prevista solo nel caso di occupazioni edili, con atto originario di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, solo per una volta e per un massimo di 7 giorni.

ARTICOLO 22 – NUOVA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché di qualsiasi strada o area soggetta ad uso pubblico il subentrante, ad eccezione delle fattispecie di occupazione di cui all'articolo 12, comma 5 del presente regolamento, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione ai competenti uffici con le stesse modalità di cui all'articolo 12. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento, il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dal vigente regolamento.
4. Relativamente alle occupazioni permanenti:
 - a. Nel caso di cessazione, l'ufficio comunica al subentrante l'invito a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica, anche a mezzo A.R., al fine di procedere alla richiesta di nuova concessione o autorizzazione;
 - b. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire l'originale del provvedimento di cui era titolare.
5. Il pagamento del canone da parte di uno dei soggetti di cui al presente articolo non dà diritto al rimborso nei casi di cui al comma 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subingresso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al

versamento per l'intero periodo in corso. Il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione per subingresso anche in caso di rateizzazione per l'atto originale.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

ARTICOLO 23 – CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde alla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
3. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
4. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
5. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse e non è frazionabile.
6. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima. Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate o giornaliere o orarie.
7. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
8. L'Ente gestore, oltre al canone può chiedere il deposito cauzionale di cui all'articolo 16.
9. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 24 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI ED AREE MERCATALI

Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.4 categorie.

ARTICOLO 25 – AGEVOLAZIONI

1. Previo rilascio di apposita autorizzazione/concessione, come previsto nella parte seconda del presente Regolamento, il canone è ridotto al 50% della tariffa base in caso di:
 - a) occupazioni promosse con il patrocinio di altri enti locali;
 - b) occupazioni per attività promozionale a carattere commerciale (quale ad esempio mercatini e sagre, somministrazioni temporanee di alimenti e bevande), promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune, ad eccezione di specifici eventi disciplinati da apposito atto convenzionale;
 - c) occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - d) occupazioni temporanee superiori a 15 giorni consecutivi;
2. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente.

ARTICOLO 26 – ESCLUSIONI

Previo rilascio di apposita autorizzazione/concessione, come previsto nella Parte Seconda del presente Regolamento, sono esclusi dal canone le seguenti tipologie di occupazione di spazio pubblico:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, anche attraverso committenze di opere e servizi pubblici e per il periodo ed area strettamente necessari;
2. occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;
3. occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
4. occupazioni effettuate da enti scolastici paritari;
5. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
6. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
7. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;
8. occupazione per commercio itinerante con soste inferiori a 60 minuti;
9. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
10. occupazioni non superiori a sei ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;

11. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
12. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
13. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;
14. occupazioni con griglie e lucernari;
15. occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;
16. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
17. occupazioni di aree cimiteriali;
18. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
19. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
20. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
21. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
22. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
23. occupazioni obbligatorie, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
24. occupazioni per le quali è autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, verde attrezzato, etc.);
25. passi carrabili situati in strade vicinali (qualora il Comune non partecipi alle spese di manutenzione della strada ai sensi dell'articolo 51 della legge 20.3.1865 n. 2248).
26. occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni, enti e comitati;
27. occupazioni per attività promozionale, escluse quelle a carattere commerciale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune, previa specifica individuazione con delibera di Giunta e/o apposito atto convenzionale;
28. occupazioni in ampliamento a quelle già concesionate a titolo oneroso ai titolari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati in Corso Matteotti per la collocazione di arredi urbani (c.d. Dehors), finalizzati alla promozione economico-turistica del centro storico di Cascina Capoluogo, in occasione del cartellone Comunale eventi estivi. Per l'occupazione in ampliamento, che deve essere comunque contenuta entro la seconda striscia longitudinale continua, con riferimento alla pavimentazione dello stesso Corso Matteotti, deve essere richiesta e ottenuta specifica concessione;
29. occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate nei primi due anni, da nuove attività commerciali o artigianali aperte sul territorio comunale. L'esclusione dal pagamento del canone nei primi due anni si estende anche ad attività già esistenti, nel caso di apertura di nuove unità locali alle quali sarà riconosciuta la presente esclusione. Il periodo dei due anni di esclusione dal pagamento del canone di occupazioni permanenti/temporanee, che comunque devono essere autorizzate, decorre dalla data di presentazione della S.C.I.A. all'ufficio Attività Produttive – SUAP del Comune.
30. le occupazioni permanenti con contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta", per le sole utenze condominiali che ne hanno fatto richiesta, in applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 12/11/2018.

ARTICOLO 27 – TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato:
 - a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato al Comune di Cascina;
 - b) on-line sul sito www.poste.it, tramite banco posta, carta di credito o carta Post-pay, su c/c postale intestato al Comune di Cascina;
 - c) tramite il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, così detto Pago PA.
2. Il soggetto gestore del canone predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione almeno 20 giorni precedenti la scadenza del pagamento della prima rata, con l'indicazione dell'importo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non solleva dall'obbligo del pagamento del canone dovuto entro la scadenza prevista dal presente regolamento. L'importo deve

essere versato in un'unica soluzione entro 30 aprile di ogni anno, qualora il canone da pagare ecceda euro 250, il versamento può essere effettuato in tre rate, 30 aprile 30 giugno e 30 settembre.

3. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato a cura del concessionario, prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo.
4. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo. La ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio Commercio al momento del ritiro della concessione.
5. Il canone per le occupazioni di spazio pubblico dovuto a fronte di autorizzazioni all'esercizio del commercio nei mercati settimanali e posteggi sparsi, rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è riscosso a cura del soggetto gestore del canone. Il canone, se d'importo superiore a 250 euro, può essere corrisposto in tre rate nell'anno di riferimento, senza interessi e di uguale importo, con scadenza 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
Il canone per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato nelle fiere annuali e in eventuali altre manifestazioni del Comune, è riscosso a cura della S.E.Pi, preventivamente allo svolgimento delle manifestazione. La S.E.Pi. dovrà trasmettere all'ufficio SUAP l'elenco completo dei pagamenti effettuati, almeno 5 giorni prima lo svolgimento dello stesso.
6. I versamenti relativi alle occupazioni occasionali nei mercati settimanali, "cosiddetti spuntisti", sono riscossi da parte della Polizia Municipale che ne autorizza l'occupazione, mediante il ritiro del voucher, da acquistarsi presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o comunque altro sistema equivalente.
7. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. In caso di subentro a concessione per l'occupazione di posteggio a fiere e mercati, il canone annuale dovrà essere interamente corrisposto dall'operatore cedente prima dell'effettivo trasferimento.

ARTICOLO 28 – RIMBORSO

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvederà al rimborso entro il termine e le modalità previste dal "Regolamento delle entrate" .
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi del la vigente normativa.
6. Qualora il Comune vanti per il presente Canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il Canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà, quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

ARTICOLO 29 –PROVVEDIMENTO E TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. L'ufficio provvede, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di appositi avvisi contenenti l'importo dovuto a titolo di canone e di relativi interessi calcolati, giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento determinata ai sensi del vigente regolamento al tasso di interesse annuale, pari al tasso legale. Il concessionario ovvero l'occupante è tenuto ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso.
2. La notifica dei predetti avvisi é effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per l'omessa esposizione dell'atto che legittima l'occupazione ai sensi, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 comma 1, lettera e, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 500,00.

ARTICOLO 30– DIFFIDA AD ADEMPIERE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. La Società Entrate Pisa S.p.A., effettuate le opportune verifiche, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento ed all'obbligato in solido, apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione a provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, ed interessi .

2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente, la Società Entrate Pisa S.p.A. procederà ad accertare ed irrogare le sanzioni e le indennità previste per le occupazioni abusive in applicazione della legge 689/1981.
Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Società Entrate Pisa S.p.A., è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.
4. La S.E.Pi. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 31 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

ARTICOLO 34 – AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

ARTICOLO 35 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019.